

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE

PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO A MINORI IN DIFFICOLTA' E ALLE LORO FAMIGLIE NEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Giugno nella sede Comunale,

TRA

*la dott.ssa **Donatella Pani**, nata a _____ il _____, la quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area socio- culturale e agisce in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro, c.f. **80004000925***

E

*la dott.ssa **Federica Chessa**, nata a _____ il _____, residente a _____, c.f. _____, partita Iva **03089580926**,*

PREMESSO CHE

A. il servizio di assistenza educativa domiciliare (di seguito SAED) intende perseguire le seguenti finalità:

- a. sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandolo, quindi, a scoprire le proprie potenzialità, riconoscere i propri bisogni e acquisire capacità d'agire in autonomia;*
- b. valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del*

tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;

c. costruire un rete di legami tra nucleo familiare e risorse del territorio;

d. promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;

B. con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n°1277 del 11/12/2015 è stata garantita la prosecuzione degli interventi e delle attività gestite dal SAED e contestualmente sono stati affidati gli incarichi di collaborazione ai professionisti individuati per il primo semestre dell'anno 2016;

C. con determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n°695 del 15/06/2016 si da prosecuzione agli interventi e alle attività gestite dal SAED e contestualmente si affidano gli incarichi di collaborazione, oggetto della presente convenzione, ai professionisti individuati per il secondo semestre dell'anno 2016;

D. che si rende necessario disciplinare tramite l'apposita convenzione il rapporto tra l'Ente affidante ed il professionista affidatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

*La dott.ssa **Federica Chessa**, nella sua qualità di psicologa e coordinatrice del servizio in oggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, s'impegna a prestare la propria opera professionale quale lavoratrice autonoma, presso gli uffici del*

Comune di Settimo San Pietro e le altre sedi di servizio individuate presso le altre agenzie educative e presso il domicilio di coloro che usufruiscono delle prestazioni assistenziali.

Articolo 2

*L'incarico viene conferito a decorrere **dal primo Luglio 2016 e fino al trentuno Dicembre 2016**, per un totale di n° **240 ore**, per l'espletamento delle competenze indicate nel successivo art. 3.*

Articolo 3

*Le prestazioni professionali della dott.ssa **Federica Chessa** saranno articolate sulla base dei programmi periodici di attività concordati con il Servizio Sociale comunale nell'ambito dei fini previsti dalla L.R. 23/2005 e delle competenze professionali specifiche. In particolare la psicologa deve:*

- organizzare, programmare e coordinare l'attuazione del servizio educativo, predisponendo un documento di programmazione semestrale e la relazione finale sul servizio medesimo;*
- sostenere i minori e il nucleo familiare di appartenenza;*
- prestare consulenza in favore degli operatori impegnati e supervisionare il lavoro svolto;*
- predisporre, in collaborazione con le altre figure professionali impegnate nel progetto, programmi d'intervento e progetti educativi personalizzati, sia per i minori che per le famiglie, mirati al recupero e allo sviluppo del minore, alla gestione della quotidianità e alla progettualità nel tempo;*
- verificare con l'équipe e l'assistente sociale del Comune l'effettiva realizzazione del progetto, predisponendo relazioni*

di aggiornamento ogniqualvolta si renda necessario, da depositare presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune;

Ciascun P.E.I. dovrà essere depositato presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune entro trenta giorni dalla presa in carico del nucleo familiare, con aggiornamento a cadenza bimestrale.

Articolo 4

E' fatto divieto al professionista di richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di attività con lo stesso concordati.

Articolo 5

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dell'attività svolta ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Articolo 6

L'Amministrazione Comunale segnalerà al professionista, tramite il Servizio Sociale, eventuali carenze di gestione che dovranno essere risolte tempestivamente. Nel caso in cui vengano segnalati più di due disservizi, la cui gravità verrà valutata dal Servizio Sociale, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione contrattuale con corrispettivo limitato al periodo di servizio maturato. La risoluzione del contratto sarà preceduta da atto formale di contestazione da parte del Servizio Sociale, al quale il professionista potrà presentare giustificazioni non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni verranno operate con Determinazione del Responsabile dell' Area Socio -Culturale.

Articolo 6 BIS

Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013).

Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 7

Il Comune di Settimo San Pietro si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'intervento del servizio.

Articolo 8

*L'onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento di suddetto incarico è di complessivi **€ 7.920,00** (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72). Alla professionista sarà corrisposto il compenso di **€ 32,35** orarie nette, più il 2% di oneri per cassa psicologi per un totale lordo di € 33,00.*

I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte del professionista, di regolare fattura elettronica destinata alla Pubblica Amministrazione (così come descritto dal D.M. 55 del 03/04/2013 e integrazione del D.M. 66 del 24/04/2014), corredata dal prospetto riepilogativo delle ore svolte nel mese di riferimento e dal prospetto riepilogativo delle attività direttamente svolte in favore

di ciascun nucleo familiare nonché da un documento riepilogativo relativo al monitoraggio sull'attività svolta dall'intera equipe.

Articolo 9

Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del C.C. garantendo il rispetto delle norme che regolano la professione nonché di quelle contenute nella presente convenzione.

Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione, ma di compenso per lavoro autonomo, e non matureranno a favore dell'operatore diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente.

Articolo 10

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti, ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla violazione degli accordi contrattuali.

Articolo 11

E' fatto divieto assoluto di cessione a terzi del servizio di cui trattasi.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del C.C.

Articolo 13

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, non

composta in via amministrativa, sarà devoluta al Tribunale Ordinario competente per territorio.

Articolo 14

*Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati dalla dott.ssa **Federica Chessa** esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare.*

*La dott.ssa **Federica Chessa** si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.*

Articolo 15

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 7 pagine a video. Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Resp.le dell'Area socio-culturale

Dott.ssa Donatella Pani

La professionista

Dott.ssa Federica Chessa
